

(N. 1651)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VINCELLI, FERMARIELLO, MASCIADRI,
ROCCAMONTE, TONUTTI, LIBERTINI, MORANDI e PACINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 DICEMBRE 1981

Trattamento giuridico ed economico degli accudienti
dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — Con il presente disegno di legge, in attuazione dell'articolo 29, primo comma, della legge 6 febbraio 1979, n. 42 — recante « Nuove norme su inquadramento, ordinamento organico, stato giuridico e trattamento economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato » — viene introdotta nell'ordinamento la disciplina economica e normativa del rapporto di lavoro degli incaricati, dei loro coadiutori familiari e sostituti, utilizzati dall'Azienda delle ferrovie dello Stato per servizi il cui atipico contenuto non è riconducibile a quello proprio dei servizi istituzionali ferroviari.

Tale provvedimento, oltre ad assolvere ad un preciso obbligo di legge, realizza gli accordi con le organizzazioni sindacali, intervenuti in sede di rinnovo contrattuale per il personale ferroviario, sui contenuti del-

l'assetto normativo ed economico invocato dalla categoria e conferisce quella certezza giuridica che attualmente costituisce una precisa affermazione del principio di uguaglianza e di sicurezza dei diritti e degli interessi, reclamato dal mondo del lavoro.

Una tale trasformazione del rapporto di lavoro è pertanto basata sulla maggiore uniformità di trattamento giuridico con quello del personale ferroviario, con riconoscimento, alla categoria beneficiaria, della quasi totalità degli istituti, dei diritti e degli interessi legittimi di cui gode il personale delle ferrovie dello Stato.

Tutto ciò premesso, si riportano quindi di seguito alcune note di commento in ordine ai singoli articoli di cui consta il disegno di legge in parola.

Con l'articolo 1 del disegno di legge, l'Azienda viene autorizzata ad espletare a

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mezzo di accudienti unicamente i servizi indicati nel decreto ministeriale che individuerà i servizi di accudienza.

L'articolo 2 del testo introduce la nuova denominazione di *status* personale degli accudienti, individuandoli negli incaricati, nei sostituti e coadiutori familiari, utilizzati nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nei servizi richiedenti prestazioni di opera personale, secondo le norme del capitolato approvato con il decreto del Ministro dei trasporti 27 luglio 1971, n. 10947.

L'articolo 3 è norma di garanzia che conferisce certezza alla nuova organizzazione compartimentale dei servizi, prevedendo che il numero degli accudienti, necessario al loro espletamento, deve essere prestabilito con provvedimento del direttore generale.

L'articolo 4, nel precisare che la disciplina economica e normativa del rapporto di lavoro degli accudienti è dettata dalla presente legge, individua lo strumento di attuazione della stessa in un'apposita convenzione di durata novennale rinnovabile, da stipularsi tra l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ed il personale accudiente.

Gli articoli 5 e 6 introducono e tutelano interessi legittimi, a presidio delle assunzioni a posti di accudiente, del relativo procedimento di graduazione delle posizioni giuridiche, nuove e pregresse, valide per gli aspiranti all'impiego e del procedimento finale di assegnazione del servizio agli aventi titolo.

Con gli articoli 7, 8 e 9 vengono riconosciuti al personale accudiente, in corrispondenza ai benefici previsti per il personale ferroviario, i periodi annuali di ferie retribuite, di assenze giustificate e di diritto, con soggezione all'obbligo generale di informare l'Azienda al termine del periodo di assenza dovuto all'assolvimento degli obblighi militari.

Gli articoli 10 e 11 estendono, rispettivamente, agli accudienti il diritto alle concessioni di viaggio e di fruire nei limiti e con specifiche norme del trattamento vestiario.

Con gli articoli 12, 13, 14 e 15 vengono sanciti gli obblighi del personale accudiente nell'esercizio delle funzioni affidate — obblighi estesi anche alla figura dell'accudiente

con funzione di titolare — anche sotto il profilo della responsabilità del proprio operato, in via risarcitoria nei confronti dell'Azienda e di terzi. Tra gli obblighi dell'accudiente di taluni tipi di servizi, è sancito quello dell'alloggio nei locali messi a sua disposizione.

Gli articoli 16, 17 e 18, rispettivamente, fissano, in via graduata, le sanzioni disciplinari per il personale accudiente in termini di: rimprovero scritto, multa, sospensione dal servizio e risoluzione della convenzione; stabiliscono le autorità competenti alla irrogazione delle sanzioni, individuate in quelle preposte a precise e determinate unità di rispettiva giurisdizione compartimentale dei servizi; introducono un più snello procedimento, con imprescindibili garanzie di salvaguardia e di tutela dei diritti, quanto all'esercizio della potestà disciplinare che fa capo all'Azienda.

Con l'articolo 19 vengono estese, per la tutela dei diritti e degli interessi esercitabili dall'accudiente contro provvedimenti emanati nell'ambito di giurisdizione amministrativa del rispettivo servizio, le norme generali in materia di ricorso gerarchico.

L'articolo 20 è norma regolatrice dei turni e dell'orario di lavoro settimanale e di estensione agli accudienti delle disposizioni, in materia di giorni festivi e di giornate di riposo, in vigore per i pubblici dipendenti.

Con gli articoli 21 e 22 viene stabilito il trattamento economico degli accudienti che osservano l'orario di lavoro fissato al precedente articolo, assegnando loro lo stipendio nella misura iniziale annua di lire 2.040.000, risultante dalla tabella degli stipendi in vigore dal 1° gennaio 1980 per il personale ferroviario, con progressione biennale. Negli stessi articoli vengono anche stabilite le quote di aggiunta di famiglia, oltre all'indennità integrativa speciale, da corrispondersi nella stessa misura e con le stesse norme previste per il personale ferroviario; trattamento comprensivo anche della 13^a mensilità, delle altre indennità per servizio notturno, per lavoro straordinario anche nelle giornate dichiarate festive, nonchè del premio industriale, restando assorbito in questo ogni altro compenso aggiuntivo per even-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tuali servizi accessori svolti, e del premio di produzione da corrispondersi con modalità e criteri, che verranno ricontrattati annualmente, da stabilirsi dal direttore generale dell'Azienda.

L'articolo 23 fissa il trattamento economico da corrispondere agli accudienti con orario di lavoro inferiore alle 40 ore settimanali ed agli accudienti che espletano servizi che richiedono prestazioni non quantificabili per durata ed intensità. Tale trattamento consta di uno stipendio base mensile, soggetto a progressione biennale, che raggiunge la misura massima di lire 170.000, in relazione all'impegno orario e all'impegno lavorativo delle rispettive prestazioni.

A tali categorie di accudienti vengono inoltre corrisposte le quote di aggiunta di famiglia, l'indennità integrativa speciale, la 13^a mensilità ed altri emolumenti eventualmente spettanti, indicati nell'articolo 21 della presente legge.

Con l'articolo 24 vengono fissate le competenze economiche e stipendiali nella misura mensile intera qualora gli accudienti, addetti a servizi richiedenti prestazioni saltuarie o variabili nel mese o utilizzati in sostituzione di altri accudienti, raggiungano 26 o 22 giornate di prestazione nel mese, a seconda che si riferiscano a servizi per i quali è fissato un orario settimanale di lavoro nei termini di cui al primo comma del precedente articolo 20.

Diversamente viene previsto che le misure delle competenze fissate per tale tipo di prestazioni, qualora non raggiungano le 26 o le 22 giornate, subiscono la riduzione di un ventiseiesimo o di un ventiduesimo per ogni giornata di mancata prestazione rispetto all'anzidetto limite.

La norma, oltre a prevedere compensi su base giornaliera ed oraria, in relazione al tipo di servizio espletato, assicura un meccanismo di maggiorazione sul corrispettivo stipendiale base mensile relativo al tipo di servizio svolto, sulle quote di aggiunta di famiglia e sull'indennità integrativa speciale, per tener conto della 13^a mensilità, delle ferie, delle festività infrasettimanali, ed un trattamento economico *una tantum* per cessazione del rapporto di lavoro.

Nell'articolo 25 viene previsto per gli accudienti, che effettuano un servizio in via continuativa e con stipendio mensile, il trattamento economico in caso di assenza per malattia per ogni giorno di assenza sino al centottantesimo giorno compreso, in analogia al trattamento usato al personale ferroviario, ed in caso di assenza per puerperio il trattamento economico e giuridico riconosciuto alle lavoratrici madri dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204.

La norma estende altresì i suddetti trattamenti economici anche agli accudienti addetti a servizi richiedenti prestazioni saltuarie o variabili nel mese, o a servizi con orario di lavoro inferiore alle 40 ore settimanali nonchè a servizi che richiedano prestazioni non quantificabili per durata ed intensità.

L'articolo 26 è norma di garanzia, mediante rinvio ad apposito atto aggiuntivo alla convenzione di cui al precedente articolo 4, per assicurare agli accudienti ogni variazione del trattamento economico per essi previsto, in relazione agli eventuali miglioramenti retributivi corrisposti al personale ferroviario.

Gli articoli 27 e 28 regolano, rispettivamente, l'attribuzione agli accudienti dell'assegno base di confine di cui al disposto dell'articolo 31 della legge 6 febbraio 1979, n. 42, già istituito per i ferrovieri operanti in territorio estero di confine, nonchè del diritto a fruire, nei sensi di legge, della indennità di seconda lingua e del compenso particolare di disagiata residenza nella misura e nei modi da stabilirsi con decreto ministeriale, qualora esplichino servizi nella provincia di Bolzano, negli impianti di Tarvisio e della tratta di linea Carnia-Camporosso.

L'articolo 29 estende agli accudienti le disposizioni previste per il personale ferroviario in materia di trattenute dei contributi sindacali, di cui all'articolo 27 della legge 6 febbraio 1979, n. 42.

Con gli articoli dal 30 al 34 vengono introdotte norme di disciplina delle varie forme di estinzione del rapporto di lavoro per gli accudienti e norme di garanzia e di tutela del relativo procedimento.

L'articolo 35 è norma di organizzazione, istitutiva della scheda personale per ogni accudiente, amministrato nella rispettiva sede compartimentale di giurisdizione del servizio affidatogli.

Con l'articolo 36 viene stabilita l'iscrizione di tutti gli accudienti all'INPS ai fini di assicurare loro il trattamento pensionistico. Inoltre, mediante ricorso ad uno strumento di riequilibrio dei rapporti in via ultima, viene introdotta una sanatoria legale ritenendo definite le pregresse posizioni assicurative ed assistenziali relative ai coadiutori e sostituti dipendenti dagli incaricati con il versamento già effettuato dei soli contributi, con esonero quindi dal pagamento di ogni altra somma accessoria relativa a qualsiasi altro debito contributivo vantato da istituti assicuratori, pendente alla data di entrata in vigore della presente legge.

L'articolo 37 prevede l'iscrizione dell'accudiente, utilizzato in via continuativa, presso un apposito istituto assicuratore, per garantirgli il trattamento di buonuscita all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.

Con l'articolo 38 viene prevista l'applicazione agli accudienti titolari di pensione a carico dello Stato o di azienda statale delle norme concernenti il divieto di cumulo del trattamento pensionistico con determinati emolumenti in quanto spettanti per il servizio svolto come accudienti.

In base all'articolo 39 vengono estese agli accudienti le norme che garantiscono l'assistenza sanitaria al personale ferroviario, con abrogazione delle precedenti disposizioni di legge, con l'obbligo del versamento dei contributi assistenziali sulla retribuzione effettivamente percepita, anzichè su base convenzionale come previsto dalle norme che vengono per l'effetto abrogate.

Con l'articolo 40 viene esteso all'accudiente il trattamento previsto per i lavoratori colpiti da malattia professionale o infortunio sul lavoro nonchè da malattia contratta per

causa unica e diretta di servizio, garantendo per le relative assenze il trattamento economico corrisposto al personale ferroviario di ruolo.

Con l'articolo 41, si stabilisce che l'Azienda continua la gestione dell'atipico servizio di assistenza nell'asilo nido, amministrato dal servizio sanitario delle Ferrovie dello Stato a mezzo di incaricati, in attesa che esso trovi concreta disciplina nella legge 6 dicembre 1971, n. 1044, recante norme sulla istituzione, realizzazione e funzionamento degli asili nido comunali, con il concorso dello Stato.

Lo stesso articolo prevede inoltre, con complete garanzie occupazionali ed economiche, il passaggio del servizio di pronto soccorso, svolto a mezzo di incaricati nell'aeroporto di Ronchi dei Legionari, alla Direzione generale dell'aviazione civile.

L'articolo 42 dispone la risoluzione senza alcun indennizzo delle precedenti convenzioni stipulate con gli incaricati di servizi e con i relativi sostituti a far tempo dalla data di stipula della nuova convenzione di cui al precedente articolo 4. È altresì prevista la corresponsione dell'indennità di anzianità a favore dei coadiutori familiari dell'incaricato, per il periodo di servizio da essi prestato, la restituzione del deposito cauzionale eventualmente costituito dall'incaricato — tutto ciò ovviamente nel presupposto che il passaggio dalla posizione di incaricato a quella di accudiente avvenga senza soluzione di continuità — ed infine la corresponsione di un compenso a titolo di risoluzione della convenzione per coloro che non continueranno a prestare la propria opera come accudienti o che non si avvarranno della facoltà concessa dall'articolo 41.

Con l'articolo 43, come norma finale, vengono abrogate tutte le disposizioni di legge, regolamentari ed applicative, regolatrici del rapporto di prestazione d'opera degli incaricati e dei loro dipendenti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad espletare a mezzo di accudienti i servizi indicati nel decreto ministeriale che individuerà i servizi di accudienza.

Art. 2.

Assumono a tutti gli effetti la denominazione di accudienti gli incaricati, i sostituti convenzionati e i coadiutori familiari degli incaricati già utilizzati dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, nei servizi richiedenti prestazioni di opera personale, secondo le norme del capitolato approvato con il decreto del Ministro dei trasporti 27 luglio 1971, n. 10947.

Art. 3.

Con deliberazione del direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, viene stabilito il numero degli accudienti necessario all'espletamento dei servizi, di cui al precedente articolo 1, di giurisdizione delle sedi compartimentali.

Art. 4.

La disciplina economica e normativa del rapporto di lavoro degli accudienti è dettata dalla presente legge. Le modalità di esecuzione saranno fissate in apposita convenzione, di durata novennale rinnovabile, che l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata a stipulare con il personale accudiente entro i limiti e con l'osservanza delle condizioni stabilite nella presente legge.

In sede di prima applicazione della presente legge, l'Azienda deve stipulare le con-

venzioni di cui al precedente comma, dando la precedenza al personale addetto attualmente ai servizi di accudienza di cui al capitolato approvato con il decreto del Ministro dei trasporti 27 luglio 1971, n. 10947.

Art. 5.

Con avviso da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, di cui viene data notizia nella *Gazzetta Ufficiale*, è stabilito il termine per la presentazione delle domande da parte degli aspiranti accudienti.

Alla data di scadenza di tale termine, gli aspiranti accudienti debbono:

- a) essere cittadini italiani;
- b) aver compiuto l'età di 18 anni e non aver superato quella di 60;
- c) aver tenuto buona condotta, risultante da documenti ufficiali;
- d) avere sana costituzione e possedere i requisiti fisici richiesti dalla particolare natura del servizio da svolgere, con i criteri previsti da apposita deliberazione del direttore del servizio sanitario dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale. Il possesso dei requisiti è accertato direttamente dall'Azienda a mezzo dei propri sanitari;
- e) possedere il titolo di studio di licenza di scuola elementare;
- f) possedere eventuali altri requisiti professionali richiesti in relazione alla specialità di determinati servizi.

L'esclusione per difetto dei requisiti richiesti è disposta con provvedimento motivato dal capo dell'ufficio personale compartimentale di giurisdizione.

Art. 6.

L'affidamento del servizio viene disposto sulla base di graduatorie d'impianto distinte per servizio di accudienza in relazione al numero dei posti da coprire fissati nell'avviso di cui al precedente articolo.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'ordine di graduatoria degli aspiranti è stabilito in base alle seguenti preferenze:

a) *ex* incaricati di custodia e pulizia di fabbricati alloggi ammessi alla cessione in proprietà, cui sia stata risolta o sarà risolta, con decorrenza dal 1° gennaio 1971, la convenzione in seguito a costituzione di condominio;

b) *ex* assuntori, incaricati, coadiutori non inquadrati a ruolo perchè sprovvisti dei requisiti di cui all'articolo 30 della legge 27 luglio 1967, n. 668;

c) *ex* assuntori, incaricati estromessi non per loro colpa o volontà;

d) dipendenti da imprese private appaltatrici di servizi per conto dell'Azienda, che non abbiano ottenuto l'inquadramento a ruolo in base alla legge 29 ottobre 1971, n. 880, ed a successive disposizioni di legge;

e) vedove ed orfani maggiorenni di dipendenti dell'Azienda, vedove ed orfani maggiorenni di *ex* assuntori o incaricati;

f) sostituti non convenzionati già utilizzati dagli incaricati ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, del capitolato approvato con il decreto del Ministro dei trasporti 27 luglio 1971, n. 10947;

g) incaricati addetti all'espletamento delle prestazioni necessarie per il funzionamento dell'asilo nido amministrato dal servizio sanitario dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, nonchè incaricati utilizzati al posto di pronto soccorso dell'aeroporto di Ronchi dei Legionari;

h) figli di dipendenti e di *ex* dipendenti dell'Azienda.

A parità di condizione giuridica la preferenza è determinata:

1) dallo stato di coniugato con riguardo al numero di figli;

2) dall'età.

In caso di affidamento del servizio in base ad una delle preferenze di cui alle lettere da a) ad h), non può essere affidato altro servizio in base allo stesso titolo preferenziale.

Le graduatorie di cui al primo comma del presente articolo sono formate da apposite

commissioni compartimentali, composte da un presidente scelto tra il personale della Azienda appartenente alle sesta categoria coordinatore-vice dirigente, da due membri e da un segretario, appartenenti alla quarta categoria tecnico.

La graduatoria finale, compilata secondo le preferenze di cui al precedente comma, è approvata dal direttore compartimentale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale ed il comitato di esercizio, il quale, riconosciuta la regolarità del procedimento ed il possesso dei requisiti prescritti dal precedente articolo, procede all'assegnazione del servizio secondo l'ordine di classificazione degli aspiranti e nel limite dei posti disponibili, fissati per ciascun servizio di accudienza nell'avviso di cui al precedente articolo, per la giurisdizione del proprio compartimento.

La graduatoria viene pubblicata sul Bollettino ufficiale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. Di tale pubblicazione si dà notizia mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

L'assegnazione del servizio avviene a titolo provvisorio per un periodo di 90 giorni di effettive prestazioni, dedotte le assenze non dovute a riposi, superato il quale, con esito favorevole, l'assegnazione del servizio si intende confermata a tutti gli effetti.

In caso di esito negativo o per inidoneità fisica constatata da sanitari dell'Azienda durante il periodo di assegnazione provvisoria, l'accudiente viene esonerato dall'affidamento del servizio con provvedimento motivato dal direttore compartimentale di giurisdizione, sentito il comitato di esercizio. All'interessato compete comunque la retribuzione relativa al periodo delle prestazioni rese.

Art. 7.

Agli accudienti di cui al precedente articolo 2 spetta, dalla data di entrata in vigore della presente legge, un periodo annuale

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di ferie della durata di 21 giorni, elevati a 26 giorni quando abbiano una anzianità di servizio superiore a cinque anni come incaricato, sostituto convenzionato e coadiutore familiare.

Per l'anno solare del primo affidamento del servizio in applicazione della presente legge, all'accudiente spetta un periodo di ferie pari ad un giorno per ogni mese di servizio o frazione di esso superiore a 15 giorni prestato o da prestare nell'anno medesimo.

Nel computo del periodo feriale non si comprendono le festività intermedie.

Il diritto alle ferie è irrinunciabile e ne deve essere assicurato il godimento entro lo stesso anno solare.

Per esigenze di servizio, il godimento del congedo, richiesto entro l'anno, può essere rinviato od interrotto, salvo a farlo fruire in altra epoca, non oltre l'anno successivo.

L'Azienda, qualora le esigenze del servizio lo consentano, concede le ferie nel periodo richiesto, salva la facoltà di stabilire, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, appositi turni di godimento delle ferie stesse quando le predette esigenze non lo consentano.

Durante il periodo di ferie spettano all'accudiente, oltre allo stipendio mensile, le eventuali quote di aggiunta di famiglia, l'indennità integrativa speciale, il premio di produzione, il premio industriale.

Art. 8.

Per particolari o gravi motivi sono concessi all'accudiente i seguenti periodi di assenza dal servizio, non computabili nelle ferie annuali, durante i quali spetta il trattamento economico di cui all'ultimo comma del precedente articolo:

a) tre giorni, in caso di decesso di ascendente o discendente di primo grado o del coniuge;

b) la metà del periodo di ferie in caso di matrimonio.

L'Azienda può inoltre concedere all'accudiente un periodo di assenza della durata di due giorni, per ragioni di famiglia di particolare gravità, fino al massimo, nell'anno solare, di cinque giorni.

In casi eccezionali il direttore compartimentale o l'autorità all'uopo delegata può considerare giustificate le assenze degli accudienti per altri motivi e stabilire il relativo trattamento economico, che non può superare quello di cui all'ultimo comma del precedente articolo 7.

Art. 9.

L'accudiente chiamato o richiamato alle armi ha l'obbligo di darne immediata notizia all'Azienda; del pari, ha l'obbligo di dare immediata notizia del collocamento in congedo o dell'invio in licenza illimitata in attesa di congedo e di mettersi a disposizione dell'Azienda nel termine di 10 giorni da quello dell'avvenuto congedo od invio in licenza illimitata in attesa di congedo.

Il periodo di tempo trascorso sotto le armi è considerato utile agli effetti della maturazione degli scatti di stipendio.

Art. 10.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato accorda agli accudienti ed ai loro familiari concessioni di viaggio del tipo previsto per il personale ferroviario della seconda categoria operatore qualificato, in base alle norme e nei limiti che saranno stabiliti con provvedimento del direttore generale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

Art. 11.

Con deliberazione del direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato saranno emanate disposizioni in materia di vestiario agli accudienti, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

Art. 12.

Gli accudienti hanno l'obbligo di svolgere con diligenza e con zelo le mansioni loro affidate, nell'osservanza di norme di legge e regolamentari nonchè di disposizioni di servizio emanate dall'Azienda.

Nei rapporti con l'Azienda e con il pubblico il comportamento degli accudienti deve essere tale da stabilire completa fiducia e sincera collaborazione fra i cittadini e l'Azienda.

Gli accudienti devono usare la normale diligenza e cura per quanto appartiene all'Azienda e per le cose avute in consegna.

Essi hanno l'obbligo di rispettare l'orario di lavoro regolato dal successivo articolo 20 e di effettuare i lavori straordinari, nei limiti e con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 1188, per il personale ferroviario, che venissero richiesti dall'Azienda o si rendessero necessari, anche se non compresi nell'orario normale, con diritto al relativo compenso per lavoro straordinario.

L'accudiente deve sorvegliare che non vengano commesse da alcuno azioni in violazione delle norme sulla regolarità e sicurezza delle strade ferrate, o concernenti gli impianti o il servizio a lui affidato.

In caso di infrazione, egli deve darne subito notizia all'agente ferroviario giurato o all'agente di polizia più vicino e provocarne, se possibile, l'immediato intervento. In ogni caso l'accudiente è tenuto a fare dettagliato rapporto dell'accaduto ed a recapitarlo all'Azienda.

In caso di incidenti in prossimità dell'impianto l'accudiente è tenuto a prestare i soccorsi del caso ed a mettersi a disposizione dell'Azienda per qualsiasi prestazione necessaria.

Art. 13.

Qualora lo stesso servizio sia svolto da più accudienti, nell'ambito del medesimo settore di lavoro, è nominato un accudiente titolare cui è affidata l'organizzazione e la responsabilità del servizio sulla base di nor-

me regolamentari e disposizioni di servizio emanate dall'Azienda.

L'accudiente titolare è responsabile dell'operato degli altri accudienti, nei limiti di cui all'ultimo comma del successivo articolo 14.

L'accudiente titolare è tenuto ad osservare nei confronti dell'Azienda tutte le disposizioni di servizio emanate dall'Azienda stessa per regolare il funzionamento del servizio ed i rapporti tra gli accudienti, provvedendo inoltre a segnalare tutti gli inconvenienti di servizio e le assenze dal servizio stesso.

L'Azienda può in qualsiasi tempo effettuare ispezioni per verificare la buona conservazione e manutenzione di tutto quanto dato in consegna all'accudiente e per controllare il regolare espletamento del servizio e della sua gestione.

Art. 14.

L'accudiente è tenuto a risarcire all'Azienda i danni derivanti da violazione di obbligo di servizio, secondo quanto previsto dalle norme vigenti per i dipendenti dello Stato.

Qualora nell'esercizio delle proprie attribuzioni cagioni ad altri un danno ingiusto derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi commessa per dolo o colpa grave, è personalmente obbligato a risarcirlo.

L'azione di risarcimento nei confronti dell'accudiente può essere esercitata congiuntamente con l'azione diretta nei confronti dell'Azienda, qualora sussista anche la responsabilità di questa ultima.

In ogni caso, la responsabilità dell'accudiente non potrà mai eccedere quella che da norme speciali è posta a carico dell'Azienda.

Qualora l'Azienda abbia risarcito il terzo del danno cagionato dall'accudiente, essa può rivalersi verso quest'ultimo. L'avvenuto risarcimento, comunque, estingue l'azione che il terzo avesse iniziato nei confronti dell'accudiente medesimo.

L'accudiente titolare, cui siano imputabili negligenze nell'organizzazione o nella vigilanza, risponde anche degli eventuali

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

danni arrecati all'Azienda o a terzi da parte degli altri accudienti che operano nello stesso settore di lavoro.

Art. 15.

Gli accudienti di taluni tipi di servizi, da determinare con successive disposizioni dell'Azienda, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, hanno l'obbligo di alloggiare nei locali messi a loro disposizione.

L'uso di tali locali, destinati ad abitazione sia per l'accudiente sia per la sua famiglia, è regolato da apposite disposizioni da emanare sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

Art. 16.

L'accudiente incorre nelle seguenti sanzioni disciplinari:

1) rimprovero scritto, per lievi irregolarità nell'espletamento del servizio e nel comportamento in servizio;

2) multa, mediante ritenuta sulla retribuzione, il cui importo ragguagliato a ora non può essere superiore a metà dello stipendio iniziale previsto per il tipo di servizio affidatogli:

a) per recidiva, entro un anno dalla sanzione di cui al precedente punto 1);

b) per inosservanza dell'orario di lavoro;

c) per assenza arbitraria non superiore a due giorni;

d) per contegno non corretto od indecoroso verso i propri colleghi, i dipendenti dell'Azienda o verso il pubblico;

e) per condotta irregolare;

f) per tolleranza, da parte dell'accudiente titolare, di irregolarità di servizio o di atti di indisciplina, di contegno non corretto o di abusi;

g) in genere, per negligenza o per inosservanza di leggi o regolamenti dalle quali non sia derivato pregiudizio alla regolarità del servizio affidatogli o agli interessi dell'Azienda;

3) sospensione dal servizio con privazione dello stipendio da uno a dieci giorni:

a) per particolare gravità o per recidiva, entro un anno dalla punizione, nelle mancanze previste nel precedente punto 2);

b) per simulazione di malattia o di altri impedimenti ad assolvere gli obblighi di servizio;

c) per comportamento che pregiudichi il regolare andamento del servizio o che rechi danno al prestigio dell'Azienda;

d) per assenza arbitraria di durata superiore ai due giorni e fino a dieci;

e) per rifiuto di eseguire ordini concernenti obblighi di servizio;

f) in genere, per negligenza oppure per inosservanza di leggi o regolamenti o degli obblighi di servizio, che abbiano recato pregiudizio alla regolarità del servizio affidato o agli interessi dell'Azienda;

4) risoluzione della convenzione:

a) per recidiva nelle mancanze previste al precedente punto 3);

b) per comportamento doloso che rechi turbativa al regolare espletamento del servizio o comunque tale da non meritare la fiducia nell'adempimento degli obblighi di servizio, anche se non sia derivato danno all'Azienda;

c) per abbandono ingiustificato del servizio superiore a dieci giorni;

d) per illecito uso, distrazione, manomissione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell'Azienda o ad essa affidati per qualsiasi causa o per connivente tolleranza di tali abusi commessi da altri accudienti o da terzi, o per inosservanza di obblighi di servizio con vantaggio per sè o per terzi;

e) per atti di grave insubordinazione o per vie di fatto che costituiscono evidenti offese del principio di disciplina;

f) per violazione dolosa dei doveri inerenti all'espletamento del servizio, con pregiudizio dell'Azienda o di terzi;

g) per furto, truffa, appropriazione indebita accertati da sentenza passata in giudicato.

Esclusa qualunque procedura disciplinare la convenzione è altresì risolta:

a) per qualsiasi condanna passata in giudicato, riportata per delitti contro la personalità dello Stato, nonchè per i delitti di peculato, malversazione, concussione, corruzione, rapina e falsità;

b) per qualsiasi condanna che comporti l'interdizione perpetua dai pubblici uffici o la libertà vigilata.

L'accudiente è sospeso dal servizio con privazione dello stipendio, d'ufficio, quando sia stato colpito da mandato od ordine di cattura, si trovi comunque in stato di arresto o debba espiare pena restrittiva della libertà personale o interdizione temporanea dai pubblici uffici.

La sospensione d'ufficio dura finchè non sia risolta la causa per la quale è comminata.

L'accudiente, inoltre, può, in via cautelare, essere sospeso dal servizio con privazione dello stipendio quando sia stato imputato di delitto, per fatti di particolare gravità che ledano gli interessi dell'Azienda.

La sospensione cautelare non può avere durata superiore a sei mesi.

Tale durata può essere prolungata fin quando penda l'eventuale procedimento penale, ma non oltre la data in cui l'interessato abbia comunicato all'autorità, che ha adottato il provvedimento di sospensione, copia della sentenza di qualsiasi grado che concluda per il proscioglimento o per l'assoluzione con formula piena, ancorchè non passata in giudicato.

La proroga è altresì ammessa per non più di tre mesi per una sola volta quando, nei confronti del sospeso, penda procedimento disciplinare per mancanza già contestata, punibile con la revoca.

Scaduto il termine di sospensione l'accudiente acquista il diritto ad essere riammesso in servizio.

Art. 17.

Le sanzioni di cui ai punti 1) e 2) del precedente articolo sono inflitte dal capo reparto dell'unità compartimentale di giurisdizione del servizio di accudienza.

La sanzione di cui al punto 3) del precedente articolo è inflitta dal capo della divisione compartimentale di giurisdizione del servizio di accudienza. In caso di assenza, impedimento o mancanza o vacanza di posto di organico, la stessa sanzione è inflitta dal capo della sezione competente per settore.

La risoluzione della convenzione nei casi previsti al punto 4) del precedente articolo è disposta con provvedimento motivato dal capo dell'ufficio personale compartimentale di giurisdizione del servizio di accudienza. Con provvedimento motivato la stessa autorità dispone la sospensione cautelare e d'ufficio nei limiti e nei termini di cui al precedente articolo 16.

Tuttavia, tenuto conto delle circostanze attenuanti e dei precedenti, può essere comminata all'accudiente la sanzione immediatamente inferiore a quella prevista.

Art. 18.

Le sanzioni per le mancanze punibili con il rimprovero scritto e la multa sono applicate senza l'osservanza di particolari formalità, dopo l'accertamento dei fatti e l'audizione delle discolpe da farsi anche oralmente.

Le mancanze punibili con la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio da uno a dieci giorni e con la revoca sono accertate mediante documenti o deposizioni scritte. Sulla base delle risultanze di tali accertamenti il funzionario all'uopo incaricato dal capo dell'ufficio compartimentale di giurisdizione contesta per iscritto la mancanza all'incolpato.

Prima dell'irrogazione di una sanzione del tipo di quelle indicate al comma precedente, l'autorità competente ad irrogare la sanzione stessa dovrà ascoltare l'interessato, che potrà farsi assistere da persona di sua fiducia.

L'accudiente, entro dieci giorni dalla comunicazione, ha facoltà di presentare difese scritte, di indicare testimoni a discarico e di prendere visione e copia degli atti.

Qualora il fatto addebitato all'accudiente abbia dato luogo a denuncia all'autorità

giudiziaria, il procedimento disciplinare rimane sospeso, fermo l'obbligo, per gli uffici dell'Azienda, di collaborare all'accertamento dei fatti ed alla raccolta delle prove richieste dall'autorità giudiziaria.

Il procedimento disciplinare si estingue quando siano decorsi centoventi giorni dall'ultimo atto senza che nessun ulteriore atto sia stato compiuto.

L'estinzione determina, altresì, la revoca della sospensione cautelare.

Nella scheda personale dell'accudiente non deve essere fatta menzione del procedimento disciplinare estinto.

Art. 19.

Contro gli atti amministrativi non definitivi è ammesso ricorso in unica istanza all'organo sovraordinato con le modalità e nei limiti stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Art. 20.

Agli accudienti saranno fissati orari settimanali di quarantacinque o quaranta ore, in relazione ai tipi di servizi espletati, per il periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e di quaranta ore dalla data di compimento di tale primo periodo.

La normativa generale sui turni di lavoro, le modalità di presenziamento e l'impegno per l'espletamento di servizi a mezzo di accudienti sono stabiliti con deliberazione del direttore generale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

A ciascun accudiente dovrà essere assicurato un riposo giornaliero non inferiore alle dodici ore, riducibili ad otto ore in caso di cambio turno, nonchè un giorno di riposo settimanale, salvo eccezioni giustificate da esigenze di servizio.

Agli accudienti di cui al primo comma sono estese, con le modalità che sono stabilite dal direttore generale, le norme di cui alla legge 5 marzo 1977, n. 54, ed alla legge 23 dicembre 1977, n. 937, concernenti rispet-

tivamente disposizioni in materia di giorni festivi e l'attribuzione di giornate di riposo ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Art. 21.

All'accudiente che osserva un orario di lavoro settimanale nei termini fissati al primo comma del precedente articolo 20 spettano: uno stipendio base mensile risultante dalla tabella degli stipendi in vigore dal 1° gennaio 1980 per il personale ferroviario nella misura iniziale di lire 2.040.000, con progressione economica biennale stabilita con i criteri e nei termini di cui al secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 14 della legge 6 febbraio 1979, n. 42; le quote di aggiunta di famiglia e l'indennità integrativa speciale nelle stesse misure e con le stesse norme previste per il personale ferroviario.

All'accudiente di cui al primo comma competono inoltre:

1) la tredicesima mensilità, secondo le disposizioni in vigore per il personale ferroviario;

2) il soprassoldo per servizio notturno nella misura unica oraria prevista per il personale ferroviario;

3) il compenso per il lavoro straordinario attribuito al personale ferroviario della seconda categoria operatore qualificato;

4) il premio industriale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1980, n. 145, nella misura minima stabilita per il personale ferroviario del profilo professionale di ausiliario della seconda categoria operatore qualificato, con assorbimento di ogni altro compenso aggiuntivo per eventuali servizi accessori svolti;

5) l'indennità di trasferta nella misura e con le modalità previste per il personale ferroviario della seconda categoria operatore qualificato;

6) il premio di produzione, da corrispondere con le modalità ed i criteri che verranno ricontrattati annualmente con deliberazione del direttore generale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rap-

presentative su base nazionale, il cui importo non potrà essere comunque superiore alla misura minima prevista nello stesso anno per il personale ferroviario della seconda categoria operatore qualificato;

7) premi eccezionali, ivi compreso il premio di esercizio, di cui alla legge 6 agosto 1966, n. 641.

All'accudiente titolare di cui al precedente articolo 13 è attribuito inoltre un compenso mensile commisurato al 5 per cento dello stipendio iniziale di cui al primo comma del presente articolo.

L'accudiente di cui allo stesso primo comma ha titolo a fruire di aumenti anticipati di stipendio per nascita figli, pari al 2,50 per cento, ai sensi dell'articolo 22 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, secondo le norme vigenti per il personale ferroviario.

Art. 22.

All'accudiente che osserva un orario di lavoro settimanale nei termini fissati al primo comma del precedente articolo 20, comunque chiamato a prestare servizio nelle giornate domenicali, viene corrisposto lo stesso soprassoldo previsto per il personale ferroviario qualora le prestazioni fornite siano di durata superiore alla metà dell'orario settimanale ragguagliato a giornata.

Il soprassoldo è ridotto alla metà per prestazioni di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto con un minimo di due ore.

All'accudiente di cui al primo comma, che presta servizio nelle giornate non domenicali dichiarate festive ad ogni effetto, è corrisposto il compenso per lavoro straordinario festivo diurno attribuito al personale ferroviario della seconda categoria operatore qualificato, a meno che non sia fatta esplicita richiesta di recupero del servizio reso, entro trenta giorni dalla data della festività infrasettimanale non fruita. In caso di riposo compensativo da concedersi quando le prestazioni rese superino la metà dell'orario di lavoro settimanale ridotto a gior-

nata, all'accudiente viene corrisposta la differenza fra la misura del compenso per lavoro straordinario festivo e quella del compenso per lavoro straordinario feriale, per le ore effettivamente rese.

Art. 23.

All'accudiente che espleta servizi con orario di lavoro inferiore alle quaranta ore settimanali spetta uno stipendio base mensile da lire 139.000 a lire 170.000, variabile in relazione all'impegno orario.

All'accudiente che espleta servizi che richiedono prestazioni non quantificabili per durata ed intensità spetta uno stipendio base mensile da lire 113.000 a lire 170.000, variabile in relazione all'impegno lavorativo.

Lo stipendio è soggetto alla progressione economica biennale stabilita con i criteri e nei termini di cui al secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 14 della legge 6 febbraio 1979, n. 42.

All'accudiente di cui al presente articolo competono, oltre alle quote di aggiunta di famiglia, la tredicesima mensilità e l'indennità integrativa speciale nelle stesse misure e con le stesse norme previste per il personale ferroviario, nonché gli eventuali emolumenti previsti all'articolo 21 della presente legge.

Art. 24.

Agli accudienti addetti a servizi richiedenti prestazioni saltuarie o variabili nel mese competono:

- 1) lo stipendio base mensile relativo al tipo di servizio svolto;
- 2) le quote di aggiunta di famiglia;
- 3) l'indennità integrativa speciale;
- 4) il premio industriale;
- 5) il premio di produzione;
- 6) il rateo mensile del compenso forfettario relativo alla mancata fruizione delle quattro giornate di festività sopresse con la legge 5 marzo 1977, n. 54,

nella misura mensile intera qualora raggiungano ventisei o ventidue giornate di presta-

zione nel mese, rispettivamente, a seconda che si riferiscano a servizi per i quali è fissato un orario settimanale di lavoro nei termini di cui al primo comma del precedente articolo 20.

Qualora le prestazioni rese dagli accudienti di cui al primo comma non raggiungano le ventisei o ventidue giornate nel mese, i corrispettivi mensili sopra elencati sono ragguagliabili a giornata e competono in ragione di un ventiseiesimo o di un ventiduesimo per quante sono le giornate di prestazioni effettive, fino al limite massimo di ventisei o ventidue giornate.

Per tener conto della tredicesima mensilità, delle ferie, delle festività infrasettimanali e del trattamento economico *una tantum* per cessazione di rapporto, sui corrispettivi di cui ai punti 1), 2) e 3) sono applicate le maggiorazioni da determinarsi con provvedimento del direttore generale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

Agli accudienti di cui trattasi competono inoltre gli altri compensi su base giornaliera ed oraria, in relazione al tipo di servizio espletato.

Art. 25.

All'accudiente che effettua un servizio in via continuativa, per il quale è attribuito uno stipendio mensile in base al primo comma del precedente articolo 21, è corrisposto, in caso di assenza per malattia riconosciuta dai sanitari dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, l'intero trattamento economico per competenze fisse (stipendio, quote di aggiunta di famiglia, indennità integrativa speciale) per ogni giorno di assenza fino al centottantesimo compreso.

Il capo dell'ufficio personale compartimentale di giurisdizione ha tuttavia la facoltà di disporre la conservazione del trattamento previsto dal comma precedente, per altri novanta giorni, quando concorrano circostanze particolari.

Al fine del computo dei periodi di assenza per malattia, si cumulano le assenze che si verificano ad intervalli non superiori a ses-

santa giorni e si escludono le assenze derivanti da cause di servizio.

L'accudiente assente per malattia non può allontanarsi dalla residenza, salvo che i sanitari dell'Azienda l'autorizzino a recarsi in altra località previamente indicata.

All'accudiente utilizzata in un servizio continuativo per il quale è attribuito uno stipendio mensile in base al primo comma del precedente articolo 21 è riconosciuto, in caso di assenza per puerperio, il trattamento economico e giuridico accordato al personale in applicazione della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, concernente la tutela delle lavoratrici madri.

Ai fini della corresponsione del trattamento economico di cui ai precedenti commi, lo stipendio base mensile dell'accudiente utilizzato in servizio continuativo verrà assoggettato ad una ritenuta mensile del 2,50 per cento, il cui importo dovrà essere imputato al capitolo di entrata del bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

All'accudiente addetto a servizi richiedenti prestazioni saltuarie o variabili nel mese è esteso il trattamento economico di assenza per malattia ed il trattamento economico per puerperio, con le modalità ed i criteri, anche ai fini delle relative ritenute, stabiliti dal direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

All'accudiente addetto a servizi con orario di lavoro inferiore alle quaranta ore settimanali nonchè all'accudiente che espleta servizi che richiedono prestazioni non quantificabili per durata ed intensità, è riconosciuto il trattamento economico di assenza per malattia ed il trattamento economico per puerperio, con le modalità ed i criteri, anche ai fini delle relative ritenute, stabiliti dal direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

Art. 26.

Con apposito atto aggiuntivo alla convenzione di cui all'articolo 4 il trattamento economico degli accudienti sarà variato in rela-

zione ai miglioramenti retributivi riconosciuti al personale ferroviario.

Gli accudienti hanno diritto di fruire delle mense aziendali a prezzo politico, nelle giornate in cui prestano servizio, secondo le norme e le disposizioni che per il personale ferroviario regolano l'ammissione a tale beneficio.

Art. 27.

Agli accudienti è attribuito l'assegno base di confine di cui all'articolo 31 della legge 6 febbraio 1979, n. 42, con l'equiparazione, dalla data di entrata in vigore della presente legge, al trattamento corrisposto al personale ferroviario della seconda categoria operatore qualificato.

Art. 28.

Agli accudienti che espletano servizi nella provincia di Bolzano può essere attribuita l'indennità di seconda lingua nella misura risultante alla lettera *d*) dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, fermi restando i criteri e le condizioni di cui alla citata legge ed al regolamento d'esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964, n. 807.

Agli accudienti di cui al primo comma, nonchè agli accudienti che espletano servizi negli impianti di Tarvisio ed in quelli della tratta di linea Carnia-Camporosso in Valenale (incluse), spetta il compenso particolare di disagiata residenza nella misura e con i criteri stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

Art. 29.

Sono estese agli accudienti le disposizioni di cui all'articolo 27 della legge 6 febbraio 1979, n. 42, in materia di trattenute dei contributi sindacali, nella misura e sugli istituti retributivi stabiliti dagli organi statuari delle organizzazioni sindacali.

Art. 30.

Il rapporto di lavoro degli accudienti si estingue:

- a) per dimissioni;
- b) per risoluzione della convenzione;
- c) per il raggiungimento del sessantesimo anno di età da parte dell'accudiente.

Art. 31.

L'accudiente può in qualunque tempo presentare, per iscritto, le dimissioni dal servizio.

La presentazione delle dimissioni non produce effetto, nè dispensa dall'adempimento degli obblighi derivanti dal servizio, se non dopo la comunicazione dell'accettazione.

L'accettazione delle dimissioni è deliberata dal capo dell'ufficio compartimentale di giurisdizione e può essere ritardata, per motivi di servizio, per un periodo non superiore a sessanta giorni o quando sia in corso procedimento disciplinare a carico dell'accudiente. In quest'ultima ipotesi, se, al momento in cui il dipendente non sospeso cautelamente presenta le dimissioni, siano stati iniziati gli accertamenti disciplinari preliminari, la contestazione degli addebiti deve seguire entro sessanta giorni dalla data di presentazione delle dimissioni; in mancanza della contestazione entro tale termine, le dimissioni devono essere accettate.

Art. 32.

Interviene la risoluzione della convenzione nei confronti dell'accudiente:

- a) quando perde la cittadinanza italiana;
- b) quando accetta, senza autorizzazione, un impiego od una missione da un governo straniero;
- c) quando non assume il servizio, senza giustificato motivo, entro dieci giorni dal termine prefissatogli;

d) quando sia accertato che il rapporto di lavoro fu instaurato mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile e, comunque, con mezzi fraudolenti.

La risoluzione della convenzione ha efficacia dal giorno in cui si è verificato il fatto che vi ha dato luogo ancorchè sia dichiarata in tempo successivo.

Il provvedimento di risoluzione per i casi previsti dal presente articolo è adottato dal capo dell'ufficio personale compartimentale di giurisdizione, in via definitiva.

Art. 33.

La convenzione può essere altresì risolta quando l'accudiente sia riconosciuto in qualsiasi momento dai sanitari dell'Azienda fisicamente inidoneo all'espletamento del servizio per un periodo superiore ad un anno. Il relativo provvedimento è adottato dal capo dell'ufficio personale compartimentale di giurisdizione.

L'accertamento dell'idoneità fisica, agli effetti della dispensa dal servizio, è eseguito mediante visita collegiale di tre medici dell'Azienda.

Il risultato della visita, con l'indicazione dell'inidoneità constatata e delle cause che la produssero, deve essere comunicato, per iscritto, all'interessato con l'avviso che ha facoltà di chiedere per iscritto, entro trenta giorni dalla comunicazione, una visita di revisione in cui, a proprie spese, può farsi assistere da un medico di fiducia.

La visita di revisione viene eseguita da un collegio di tre medici, tra i quali il capo dell'ufficio sanitario di giurisdizione od un suo delegato.

Durante gli accertamenti sanitari e fino alla decorrenza del provvedimento di risoluzione, l'accudiente che vi venga assoggettato si considera assente per malattia.

Art. 34.

La convenzione è risolta d'ufficio al compimento del sessantesimo anno di età da parte dell'accudiente.

Il relativo provvedimento è disposto dal capo dell'ufficio personale compartimentale di giurisdizione.

In via transitoria il limite di età di cui al precedente primo comma è elevato ad anni sessantacinque per coloro che assumono la denominazione di accudienti in base all'articolo 2 della presente legge.

Art. 35.

È istituita la scheda personale accudienti conforme all'allegato alla presente legge.

Le schede personali degli accudienti sono compilate e conservate presso ogni sede compartimentale di giurisdizione.

Art. 36.

Gli accudienti sono iscritti all'Istituto nazionale della previdenza sociale qualunque sia il tipo del servizio affidato, la durata delle prestazioni richieste e l'ammontare delle relative retribuzioni.

A tale fine gli accudienti sono parificati ai lavoratori iscritti all'Istituto nazionale della previdenza sociale a cura delle amministrazioni dello Stato e per l'effetto il versamento è limitato ai contributi dovuti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti ed all'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani.

Sono altresì parificati ai lavoratori iscritti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, a cura delle amministrazioni dello Stato, i dipendenti degli incaricati di servizi (coadiutori e loro sostituti) utilizzati fino all'entrata in vigore della presente legge e per i quali si intendono definite le rispettive posizioni assicurative con l'avvenuto versamento dei soli contributi già versati, con esonero dal pagamento delle somme accessorie relative a qualsiasi debito contributivo anche se non ancora definito o se vantato da altro istituto assicuratore alla data di entrata in vigore della presente legge.

Ai sensi del primo e del secondo comma del presente articolo, gli accudienti già coadiutori coniugi dipendenti dagli incaricati

di servizi, sono iscritti all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

L'articolo 8 della legge 5 marzo 1958, n. 224, è abrogato.

Art. 37.

L'accudiente che effettua un servizio continuativo, per il quale è attribuito uno stipendio mensile in base alle disposizioni di cui gli articoli 21 e 23 della presente legge, è iscritto presso un apposito istituto assicuratore per garantire il trattamento di buonuscita alla definitiva cessazione delle prestazioni.

Il premio dovuto per assicurare tale trattamento è posto per metà a carico dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e per metà a carico dell'accudiente.

Qualsiasi somma dovuta dall'istituto assicuratore non può essere corrisposta al beneficiario se non previo nulla osta dell'Azienda, che si riserva il diritto di rivalersi sulla predetta somma di eventuali crediti da essa vantati, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'accudiente.

Art. 38.

Qualora l'accudiente sia anche titolare di pensione a carico di un'amministrazione o azienda statale, anche con ordinamento autonomo, si applicano le norme di cui agli articoli 97, 98 e 99 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni.

Ogni accudiente è tenuto a dichiarare se e, nell'affermativa, di quale pensione fruisce.

Art. 39.

Sono estese a favore degli accudienti le norme relative all'assistenza sanitaria vigenti per il personale ferroviario.

È soppresso l'articolo 11 della legge 6 gennaio 1963, n. 13. In conseguenza, per la com-

misurazione ed il versamento dei relativi contributi assistenziali a carico degli accudienti e dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1053, e del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386.

Art. 40.

All'accudiente è praticato lo stesso trattamento previsto dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, per i lavoratori colpiti da malattia professionale o da infortunio sul lavoro.

Gli accudienti che riportino traumi in servizio o che siano colpiti da infortunio sul lavoro o da malattia professionale per la quale sia obbligatoria l'assicurazione a norma del citato testo unico, nonchè quelli colpiti da malattia contratta per causa unica o diretta di servizio, hanno titolo all'assistenza sanitaria da parte dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato secondo norme stabilite dall'Azienda stessa, nonchè al trattamento economico previsto per il personale ferroviario di ruolo per le assenze dovute alle cause predette.

Art. 41.

Il servizio di assistenza dell'asilo nido amministrato dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato continuerà ad essere gestito dall'Azienda stessa a norma della presente legge, fino a quando il servizio stesso non verrà disciplinato dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sulla istituzione, realizzazione e funzionamento degli asili nido comunali, con il concorso dello Stato.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il servizio di pronto soccorso svolto a mezzo di incaricati nell'aeroporto di Ronchi dei Legionari, già amministrato dal servizio sanitario dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, viene gestito direttamente dalla Direzione generale dell'aviazione civile in base alle nor-

me che saranno successivamente emanate con decreto del Ministro dei trasporti.

La Direzione generale dell'aviazione civile dovrà mantenere nel servizio di cui al precedente comma il personale addettovi alla data di entrata in vigore della presente legge, assicurando allo stesso il trattamento economico e normativo comunque non inferiore a quello in precedenza riconosciuto quale incaricato di servizi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 42.

Con effetto dalla data di stipula della convenzione di cui all'articolo 4 sono risolte, senza alcun indennizzo, le convenzioni stipulate con gli incaricati di servizi disciplinati dalle norme del capitolato approvato con il decreto del Ministro dei trasporti 27 luglio 1971, n. 10947, e con gli incaricati utilizzati a termini dell'articolo 6, punto 3), dello stesso capitolato, nonché quelle relative allo svolgimento dei servizi non più gestiti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato in base all'articolo 41 della presente legge.

Gli accudienti già coadiutori familiari degli incaricati hanno titolo, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1962, n. 1418, all'indennità di anzianità per il periodo prestato alle dipendenze dell'incaricato.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato disporrà la restituzione dell'eventuale deposito cauzionale previsto e costituito ai sensi dell'articolo 3 del capitolato approvato con il decreto del Ministro dei trasporti 27 luglio 1971, n. 10947.

Nei confronti degli incaricati che non continueranno a prestare la loro opera come accudienti nei servizi di cui all'articolo 1 della presente legge o che non si avvarranno del disposto del precedente articolo 41, compete, all'atto della risoluzione della convenzione prevista dal primo comma del presente articolo, il trattamento economico nei modi e nei termini e con i criteri già stabiliti al quarto comma dell'articolo 19 del capitolato approvato con il decreto del Ministro dei trasporti 27 luglio 1971, n. 10947.

Art. 43.

Sono abrogati gli articoli 26 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, 31 della legge 27 luglio 1967, n. 668, e 29 della legge 7 ottobre 1969, n. 747, ed ogni altra norma incompatibile con la presente legge.

È abrogato il decreto ministeriale 27 luglio 1971, n. 10947, concernente l'approvazione del capitolato per l'espletamento dei servizi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato a mezzo di incaricati, e successive modifiche.

Sono altresì abrogate le norme di attuazione e le istruzioni emanate in applicazione del citato decreto ministeriale e relative modifiche.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TITOLI DI STUDIO

ABILITAZIONI

Data	Tipo	Data	Tipo

ATTESTATI DI IDONEITÀ
PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Data	Tipo	Data	Tipo

PERIODI PRECEDENTI DI ISCRIZIONE ALL'INPS

dal	al

ASSICURAZIONE INDENNITA' FINE RAPPORTO

Istituto assicuratore:

dal	al
dal	al

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

COMPARTIMENTO DI APPARTENENZA

SERVIZIO MILITARE

dal	al
dal	al

SANZIONI DISCIPLINARI

ANNOTAZIONI VARIE
